



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, xxx
COM (2001) yyy finale

Progetto di

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del (...)

**modificando la raccomandazione 96/280/CE
relativa alla definizione delle piccole e medie imprese**

FR

Progetto di

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del (...)

**modificando la raccomandazione 96/280/CE
relativa alla definizione delle piccole e medie imprese**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 211, secondo
trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese¹ è stata largamente applicata dagli Stati membri ma sono emerse numerose difficoltà d'interpretazione. Poiché inoltre le sue disposizioni si ritrovano nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese², è necessario, per ragioni di chiarezza, riformulare il testo dell'allegato della suddetta raccomandazione.
- (2) Tenuto conto delle osservazioni ricevute dalle imprese dalla pubblicazione della raccomandazione 96/280/CE, è anche opportuno precisare che la nozione d'impresa copre ogni entità che eserciti un'attività economica.
- (3) Ai sensi dell'articolo 48 del trattato, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, occorre considerare impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, ogni entità che eserciti un'attività economica, comprese in particolare quelle che esercitano attività artigianali e altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.
- (4) In seguito all'approvazione nel giugno 2000 della Carta europea delle piccole imprese da parte del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, occorre inoltre definire meglio le microimprese, che rappresentano una categoria di imprese importante soprattutto per lo sviluppo dello spirito d'impresa e per la creazione di posti di lavoro.
- (5) L'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 96/280/CE prevede esplicitamente la modifica dei limiti di fatturato e totale di bilancio per tener conto dell'evoluzione economica della Comunità.

¹ GU L 107 del 30.4.1996, p 4.

² GU L 10 del 13.1.2001, p 33.

- (6) Quanto al limite di fatturato, esso riguarda imprese dalle attività economiche molto disparate. Per non ridurre indebitamente il vantaggio dovuto all'applicazione della definizione, occorre un aggiornamento che tenga conto al tempo stesso dell'andamento dei prezzi e della produttività.
- (7) Riguardo al limite del totale di bilancio, in mancanza di nuovi elementi, è opportuno mantenere l'approccio del 1996 consistente nell'applicare al limite di fatturato un coefficiente fondato sulla relazione statistica tra le due variabili. L'evoluzione statistica constatata rileva un incremento maggiore di questo secondo limite. Poiché essa si differenzia a seconda della categoria di dimensione delle imprese, è necessario anche modulare il suddetto coefficiente per delineare un andamento economico il più esatto possibile senza penalizzare micro e piccole imprese rispetto alle medie.
- (8) Per meglio comprendere la realtà economica delle piccole e medie imprese (PMI), è opportuno escludere da tale definizione i gruppi di imprese associate la cui potenza economica è superiore a quella di una vera e propria PMI. Per evitare complicazioni agli Stati membri e alle imprese, sarà opportuno usare una definizione di imprese associate simile a quella data dalla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società³, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE⁴ di generale applicazione da numerosi anni e a cui la raccomandazione 96/280/CE fa espresso riferimento. Data però l'opportunità di riservare alle imprese che ne hanno realmente bisogno i vantaggi derivanti alle PMI da varie norme o misure a loro favore, è auspicabile tener conto della natura precisa delle relazioni tra imprese e prevedere condizioni dettagliate in particolare sulla soglia di controllo del capitale e/o dei diritti di voto (comprese in alcuni casi le relazioni con persone fisiche).
- (9) Per incoraggiare lo sviluppo della formazione professionale e le formazioni in alternanza, è anche auspicabile precisare la contabilizzazione degli apprendisti e delle persone che esercitano un'attività nell'impresa pur seguendo una formazione,

RACCOMANDA:

Articolo 1

L'allegato alla raccomandazione 96/280/CE è sostituito dal testo allegato alla presente raccomandazione.

Articolo 2

Gli Stati membri, la Banca Europea degli Investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti sono destinatari della presente raccomandazione.

³ GU L 222 del 14.8.1978, p 11.

⁴ GU L 162 del 26.6.1999, p 65.

Articolo 3

Entro i diciotto mesi successivi alla sua pubblicazione sulle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, i destinatari della presente raccomandazione sono invitati ad informare la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per conformarvisi.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per la Commissione

[...]

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO

DEFINIZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Articolo 1

1. Si considera impresa ogni entità che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitino un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.
2. La categoria delle piccole o medie imprese (PMI) è costituita dalle imprese definite ai paragrafi 3, 4 e 5.
3. Un'impresa media è un'impresa:
 - a) che occupa meno di 250 persone
 - e
 - b) il cui fatturato annuo non supera [50] milioni di euro,
o il cui totale di bilancio annuo non supera [43] milioni di euro,
 - e
 - c) che non fa parte di un gruppo di imprese associate,
o che fa parte di un gruppo di imprese associate che soddisfa le condizioni di cui ai punti a) e b).
4. Quando è necessario distinguere tra un'impresa piccola e una media, si definisce la piccola come un'impresa:
 - a) che occupa meno di 50 persone
 - e
 - b) il cui fatturato annuo non supera [9] milioni di euro,
o il cui totale di bilancio annuo non supera [10] milioni di euro,
 - e
 - c) che non fa parte di un gruppo di imprese associate,
o che fa parte di un gruppo di imprese associate che soddisfa le condizioni di cui ai punti a) e b).
5. Quando è necessario distinguere tra una microimpresa e una piccola impresa, si definisce microimpresa un'impresa:
 - a) che occupa meno di 10 persone

e

- b) il cui fatturato annuo non supera [1] milione di euro,
o il cui totale di bilancio annuo non supera [1,4] milione di euro,

e

- c) che non fa parte di un gruppo di imprese associate,
o che fa parte di un gruppo di imprese associate che soddisfa le condizioni di cui ai punti a) e b)

6. Nei gruppi di imprese associate, le quantità da comparare, a seconda dei casi, con le soglie indicate al paragrafo 3, punto b), al paragrafo 4, punto b) o il paragrafo 5, punto b), sono calcolate aggregando i conti consolidati (se disponibili) dell'intero gruppo di imprese associate, o di parti di esso, con i conti annuali di ogni impresa che fa parte del gruppo ma non è inclusa nei suoi conti consolidati. In caso di aggregazione, le quantità saranno aggregate nel modo che segue:

- a) Se un'impresa è direttamente o indirettamente associata all'impresa interessata ai sensi del paragrafo 8, le quantità indicate nei conti annuali o consolidati della prima impresa saranno aggregate interamente.
- b) Se un'impresa a monte possiede, direttamente o indirettamente, interessi nell'impresa interessata ai sensi del paragrafo 7, senza essere ad essa associata secondo una delle modalità di cui al paragrafo 8, le quantità indicate nei conti annuali o consolidati della prima impresa saranno aggregate interamente.
- c) Esclusi i casi di cui al punto b), se un'impresa è direttamente o indirettamente associata all'impresa interessata ai sensi del paragrafo 7, ma non secondo una delle modalità di cui al paragrafo 8, le quantità indicate nei conti annuali o consolidati della prima impresa saranno aggregate in modo proporzionale al tasso effettivo di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (il più elevato dei due tassi) della prima impresa, detenuta dall'impresa interessata e/o da quella associata all'impresa interessata ai sensi del paragrafo 8.

7. Sono associate le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, direttamente o con altre imprese con le quali ha una delle relazioni di cui al paragrafo 8, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

8. Sono anche associate le imprese tra cui esistono le relazioni di seguito descritte e le altre imprese che hanno tali relazioni con esse:

- a) un'impresa (società madre) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un'altra (filiale);

o

- b) un'impresa (società madre) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo d'amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra (filiale);

o

- c) un'impresa (società madre) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra (filiale) ai sensi di un contratto con essa stipulato o ai sensi degli statuti della medesima;

o

- d) un'impresa (società madre) controlla da sola, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci di un'altra (filiale), la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci della medesima.

[Le imprese che hanno gli stessi tipi di relazioni di cui ai punti a), b), c), o d) attraverso una persona o gruppo di persone, sono considerate imprese associate se esercitano le loro attività, o parte di esse, sullo stesso mercato o su mercati contigui.]

9. La soglia del 25% di cui al paragrafo 7 può essere superata, senza che le imprese interessate siano considerate associate, nei due casi che seguono:

- a) quando un'impresa è detenuta da società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio o investitori istituzionali (fondi di sviluppo regionale, università), purché sull'impresa interessata o sulle sue associate non esercitino alcun controllo operativo sulla gestione delle attività e non intrattengano alcuna delle relazioni di cui al paragrafo 8, né singolarmente né congiuntamente;
- b) quando, data la sua dispersione, è impossibile sapere chi sia il detentore del capitale e quando un'impresa dichiara di poter legittimamente supporre di non essere partecipata almeno al 25% da una o più imprese che non corrispondono alla definizione di piccola, media o microimpresa, a seconda dei casi.

10. Le imprese di cui un ente pubblico controlli il 25% del capitale o dei diritti di voto, non sono considerate PMI, salvo le eccezioni previste al paragrafo 9.

11. Se un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera in un senso o nell'altro le soglie di forza lavoro o finanziarie enunciate, questa circostanza le fa acquisire o perdere la qualità di piccola, media o microimpresa solo se ciò accade per due esercizi consecutivi.

12. Il numero di persone occupate è il numero di unità lavorative/anno (ULA), il numero cioè di persone che lavorano nell'impresa considerata o per suo conto a tempo pieno per un anno. Il lavoro a tempo parziale o stagionale sono frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quella dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Sono inclusi i proprietari esercenti, i soci che nell'impresa in questione esercitano un'attività regolare, gli aiuti familiari anche non remunerati e le persone che lavorano all'esterno dell'impresa ma ne fanno parte e sono da essa remunerate (rappresentanti commerciali, fattorini, gruppi di riparazione e di manutenzione) se non esercitano tali mansioni per conto di altre imprese. Sono invece esclusi i coscritti.

Per aiuti familiari non remunerati, si intendono persone che vivono con il proprietario dell'impresa considerata e lavorano regolarmente per essa, ma senza un contratto di lavoro né una determinata remunerazione per le mansioni svolte. Non si considerano le persone occupate, a titolo principale, in un'altra impresa.

Apprendisti o allievi in formazione professionale sono contabilizzati solo se hanno con l'impresa un contratto di lavoro di durata superiore a tre mesi. Se tale condizione è soddisfatta, l'orario di lavoro da contabilizzare esclude le ore di insegnamento effettuate da insegnanti esterni all'impresa.

13. Le soglie di fatturato o di totale di bilancio da considerare sono quelle della chiusura dell'ultimo esercizio di dodici mesi. Per le imprese più recenti i cui conti non sono ancora stati chiusi, le soglie andranno stimate in buona fede nel corso dell'esercizio.

Articolo 2

La Commissione modifica le soglie di fatturato e di totale del bilancio quando necessario e, normalmente, ogni quattro anni a partire dall'adozione della presente raccomandazione, per tenere conto dell'andamento economico della Comunità.

Articolo 3

1. La Commissione fa sì che la definizione di PMI, di cui all'articolo 1, si applichi a tutti i programmi da essa gestiti e in cui compaiono i termini "PMI", "piccola impresa", "media impresa" o "microimpresa".
2. La Commissione prende i provvedimenti necessari per presentare le statistiche da essa elaborate secondo le seguenti classi di dimensione:
 - da 1 a 9 persone occupate;
 - da 10 a 49 persone occupate;
 - da 50 a 249 persone occupate;
 - [da 250 a 499 persone occupate;
 - oltre 500 persone occupate](oppure):
 - [250 persone occupate e più].
3. [Quando verrà modificata la direttiva 78/660/CEE, la Commissione proporrà che i criteri di definizione delle PMI attualmente in vigore siano sostituiti da un riferimento alla definizione contenuta nella presente raccomandazione.]
4. Tutte le disposizioni adottate dalla Commissione che menzionino i termini "PMI", "piccola impresa", "media impresa" o "microimpresa" o termini simili si riferiranno alla presente definizione.»